

Cuneo, lì 03 febbraio 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 07/2014

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI: COME CAMBIA?

La Legge 8.11.2013 n. 128 di conversione del D.L. n. 104/2013 contiene alcune modifiche in materia di **imposte di registro ed ipocatastali**. In particolare, **a decorrere dal 2014**:

- ✓ **l'imposta di registro** sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili non soggetti ad IVA sarà applicata nelle seguenti misure:
 - riduzione **dal 3% al 2%** sugli atti traslativi a titolo oneroso di case di abitazione al ricorrere dei requisiti "**prima casa**", ad eccezione della categoria A/1, A/8 e A/9;
 - **9%** sugli atti traslativi a titolo oneroso di **beni immobili in genere**, sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

L'imposta di registro, comunque, non potrà essere inferiore a Euro 1.000.

- ✓ Relativamente agli atti di trasferimento immobiliare soggetti all'imposta di registro nella misura proporzionale (2% - 9%) è dovuta l'**imposta ipotecaria e catastale** pari a Euro 50 ciascuna;
- ✓ Incremento dell'imposta fissa di registro e delle imposte ipocatastali da Euro 168 a Euro 200 per gli atti di **trasferimento immobiliari soggetti ad IVA** ed anche, ad esempio, gli atti societari (atto costitutivo, aumenti di capitale con conferimento di beni diversi da quelli immobili, ecc..), gli atti di accettazione/rinuncia di eredità, i contratti preliminari di compravendita immobiliare.
- ✓ Esenzione, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili, dall'imposta di bollo, **tributi speciali catastali e tasse ipotecarie**.

Soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali relative ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.